

Contabilità. Documento di Banca d'Italia, Consob e Isvap sui rendiconti nel settore del credito e delle assicurazioni

Bilanci 2008 ad alta trasparenza

Invito ad aumentare le informazioni su rischi finanziari e perdite durevoli

Riccardo Sabbatini

I regulator alzano la guardia sull'informativa societaria. I bilanci che le imprese si apprestano a redigere dovranno rappresentare «in maniera completa e trasparente» i diversi rischi che, nella corrente situazione di stress dei mercati, si trovano a fronteggiare. A cominciare dal più rilevante, quello del fallimento. In un documento comu-

MASSIMA VIGILANZA

Nessun obbligo aggiuntivo ma un richiamo alla responsabilità per amministratori e dirigenti preposti

ne Banca d'Italia, Consob ed Isvap hanno fornito agli emittenti una sorta di guida alla compilazione dei bilanci (annuali e semestrali) che, pur senza introdurre obblighi aggiuntivi, si propone di favorire una migliore trasparenza informativa così da «ridurre l'incertezza e le sue conseguenze». La Consob ha aggiunto un altro documento, rivolto ai revisori, nel quale forn-

sce indicazioni aggiuntive (anche sotto forma di nuovi indicatori) per un corretto controllo dei documenti contabili.

Le aree prese in considerazione dai tre regulator riguardano: l'applicazione del presupposto della continuità aziendale; la descrizione dei sistemi di misurazione e gestione dei rischi finanziari; la verifica delle riduzioni per perdite durevoli di valore e le incertezze sulle stime. Il primo aspetto è senz'altro il più delicato perché, nel pronunciarsi sul requisito della continuità aziendale, le società danno una valutazione sulla possibilità di fallire. Ed evidentemente molti asset aziendali (impianti, marchi, magazzino) hanno un valore se c'è quel requisito e ne hanno un altro, molto inferiore, se invece la società è al punto di portare i libri in tribunale. E certamente sarà questo l'aspetto più delicato per gli amministratori - prospettare in un bilancio l'esistenza di quel pericolo potrebbe avere l'effetto di aggravarlo. Il documento si sofferma ad esempio, sull'orizzonte temporale nel quale gli amministratori si debbono pronunciare - «almeno (ma non limitato a) 12 mesi dopo la data di

riferimento del bilancio)» - e prende in considerazione gli indicatori finanziari e le altre circostanze che possono far sorgere dubbi sulla continuità aziendale; ad esempio un deficit patrimoniale, prestiti che non possono essere rimborsati, esistenza di cash flow negativi. Per migliorare la chiarezza delle relazioni finanziarie i tre regulator ritengono che tutte le informazioni sulla continuità aziendale «debbono essere fornite in un'unica sezione». Un'indicazione operativa che, per la verità, appare più forte di un semplice consiglio privo di un contenuto precettivo autonomo. Il documento suggerisce poi di adottare tre distinti scenari in relazione alle possibilità che possono verificarsi. E invita gli amministratori ad indicare le iniziative che la società ha assunto, ma anche quelle «che sta assumendo» (ad esempio piani di ristrutturazione, rafforzamento patrimoniale) per scongiurare il rischio del fallimento.

Nella sezione del bilancio dedicata a valutare i rischi finanziari le aziende dovranno fornire informazioni adeguate segnalando, ad esempio, i cambiamenti di metodologia rispetto

Più «disclosure»**Istruzioni operative**

In un documento comune, i tre regulator (Bankitalia, Consob e Isvap) hanno fornito agli emittenti alcune «istruzioni» per la compilazione dei report semestrali e annuali per favorire la trasparenza, soprattutto in clima di crisi

Continuità aziendale

Gli amministratori - sulla base degli asset e degli indicatori finanziari - devono valutare la continuità aziendale e il rischio di un possibile fallimento (cash flow negativi, prestiti non rimborsabili...)

Rischio-liquidità

Gli amministratori devono assicurare un'adeguata «disclosure» sul rischio di liquidità

Auditing «severo»

I revisori devono predisporre un apposito paragrafo se evidenziano dubbi significativi sulla continuità aziendale

al precedente esercizio e assicurando un'adeguata disclosure sul rischio di liquidità. Una trasparenza che, per le imprese industriali, si estende anche ai crediti commerciali ed alla valutazione dei rischi di concentrazione dei clienti.

Nel suo documento rivolto ai revisori, la Consob li sollecita ad approfondire i controlli soprattutto nei casi più controversi. Anche in questo caso è soprattutto la continuità aziendale sotto esame. Ad esempio laddove il presupposto sia ritenuto adeguato, ma sussistano incertezze significative per eventi e circostanze che, presi singolarmente o nel loro complesso, possono far sorgere significativi dubbi, gli amministratori «devono predisporre un'adeguata informativa in bilancio e il revisore, qualora concordi con gli amministratori, esprime un giudizio senza rilievi, ma deve inserire nella propria relazione un paragrafo d'enfasi per sottolineare l'esistenza di incertezze che possono far sorgere dubbi significativi in merito alla continuità aziendale dell'impresa e richiamare l'informativa resa in bilancio dagli amministratori».

Imponibile ridotto Effetti Irap dal personale distaccato

Dario Deotto

Nel caso di distacco del personale si ha l'esclusione dalla base imponibile Irap del soggetto distaccante degli importi spettanti a titolo di recupero degli oneri relativi al personale distaccato. Gli importi erogati dal soggetto distaccatario, relativi ai lavoratori distaccati, vanno trattati come costi relativi al personale, con conseguente indeducibilità, in via generale, ai fini Irap in capo allo stesso distaccatario. Qualora l'ordinaria retribuzione mensile relativa ai dipendenti degli enti soci distaccati presso un consorzio resti intera come a carico delle amministrazioni pubbliche di appartenenza, sono queste ultime, in qualità di enti che sostengono i costi retributivi e contributivi, i soggetti passivi ai fini Irap.

E questo, in sostanza, il chiarimento contenuto nella risoluzione 35/E di ieri. Il quesito era stato posto da un consorzio che opera sia nel territorio italiano che all'estero prevalentemente con il personale dipendente comandato dagli enti ad esso associati. Per l'utilizzo delle prestazioni lavorative, il consorzio rimborsa al datore di lavoro esclusivamente il trattamento di missione all'estero mentre l'ordinaria retribuzione mensile resta interamente a carico dell'amministrazione di appartenenza.

L'agenzia ritiene che il trattamento di missione, corrisposto dalle amministrazioni di appartenenza ai propri dipendenti distaccati e queste ultime rimborsato dal consorzio, costituisca per il consorzio stesso un costo relativo al personale non ammesso in deduzione.

Con la risoluzione 35/E, l'Agenzia, al di là del caso specifico, ha comunque riepilogato il trattamento del distacco del personale ai fini Irap.

Questo, in considerazione delle modifiche apportate con la legge 244/2007, Finanziaria 2008, che ha provveduto ad abrogare l'articolo 11, comma 2, Dlg 446/97. Questo intervento non ha determinato modifiche sostanziali alla disciplina, in quanto rimane ferma, per il soggetto distaccante, l'esclusione dalla base imponibile degli importi spettanti a titolo di recupero degli oneri relativi al personale distaccato, al contempo, la non deducibilità, per il soggetto presso il quale viene distaccato il personale, degli importi stessi (ovvero, in caso di determinazione della base imponibile con il cosiddetto sistema retributivo, la loro tassabilità).

La Corte costituzionale con la sentenza 28/2009, depositata ieri, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge 25/92 nella parte in cui non prevede la riscattabilità per i postumi di una trasfu-

Cassazione. Se vivono all'estero

Meno ostacoli al risarcimento degli stranieri

Giovanni Negri

MILANO

La vita di un immigrato non vale meno di quella di un italiano. Forse scontato, ma la Corte di cassazione lo mette nero su bianco e afferma che la famiglia dell'extracomunitario vittima di un incidente mortale in Italia deve essere risarcita per la perdita del congiunto. Anche quando i familiari vivono all'estero. È questa la conclusione cui approda la sentenza n. 5471 della Quarta sezione penale depositata ieri. Il caso arrivato davanti ai giudici della Corte riguarda un incidente stradale che nel 1997 provocò la morte di un giovane cittadino straniero, a causa del sorpasso fatto da un automobilista italiano. La Corte d'appello di Bologna aveva condannato l'uomo per omicidio colposo ma aveva negato il diritto al risarcimento alla famiglia. Per i giudici bolognesi l'indennizzo era precluso per effetto dell'assenza del principio di reciprocità nello Stato di origine dell'interessato. In quest'ultimo, infatti, non sarebbe stato previsto un analogo diritto al risarcimento. Inoltre, in discussione non c'era il danno diretto subito dallo straniero quanto piuttosto la richiesta di risarcimento avanzata dall'estero da parte di familiari che avevano azionato diritti propri.

La Cassazione smentisce, però, con forza questo orientamento, mettendo in evidenza come la condizione di reciprocità non vale quando si fa riferimento a diritti inviolabili come la vita e la salute che non possono dipendere dalle legislazioni in vigore nel Paese dello straniero.

La sentenza sottolinea che è ovvio che chi non è residente può non avere interesse per far valere alcuni diritti che sono legati alla residenza, come la scuola e l'assistenza sanitaria, ma questo non significa che la legge intenda discriminare le due posizioni in quelle situazioni che non dipendono dalla residenza. È chiaro, spiega an-

cora la Corte, che le parti civili agiscono in nome di un diritto proprio, ma questo diritto nasce dalla perdita del bene fondamentale della vita del loro congiunto provocata da un fatto penalmente rilevante; dalla lesione di un diritto, quindi, che la Costituzione italiana riconosce a tutte le persone indipendentemente dal loro status di cittadini o di stranieri.

«È principio costituzionale - osserva la Cassazione - che la garanzia dei diritti fondamentali e di quelli inviolabili si fondano anche su doveri inderogabili di solidarietà sociale; che la loro tutela presuppone la garanzia del rispetto del principio di uguaglianza e non di discriminazione». Sostiene che solo i familiari che vivono in Italia hanno diritto

NO A DISCRIMINAZIONI

Benefici ai congiunti di un extracomunitario investito e ucciso anche se manca il requisito della reciprocità

al risarcimento per la morte violenta del parente rappresenterebbe «una interpretazione della legge sull'immigrazione del tutto disancorata dai principi fondanti della Costituzione italiana».

Di più. Ne deriverebbe che la vita di uno straniero senza congiunti in Italia «varrebbe molto meno di quella di un cittadino italiano, pur essendo gli attributi in vita gli stessi diritti». Sarebbe negato il suo diritto, prosegue la Cassazione, a essere tenuto in considerazione anche dopo la morte, per la perdita che i suoi congiunti subiscono. La perdita della vita umana in questo caso non troverebbe alcuna forma di risarcimento «nonostante il rapporto del cittadino con lo Stato italiano non sia stato occasionale, ma dovuto a una richiesta di lavoro di cui lo Stato italiano si è giovato».

Inpdap. Previsto il pagamento di 458,20 euro

Conguaglio per i pensionati con il minimo garantito

Aldo Ciccarella

Mai più pensioni di due euro al mese. Con questo incipit, ieri l'Inpdap ha diramato un comunicato stampa relativo al conguaglio fiscale 2008.

Preso atto di quanto accaduto, in sede di conguaglio fiscale 2007 - a seguito della trattenuta, in un'unica soluzione, del conguaglio fiscale passivo, una pensionata si è vista erogare una pensione di soli due euro - l'Inpdap, al fine di evitare casi analoghi e di limitare il disagio

la pensione minima.

Questa nuova procedura, che è stata diramata con nota operativa n. 4 del 5 febbraio 2008, riguarderà il conguaglio di circa 350mila pensionati, di cui 235mila esclusivamente per detrazioni di imposta per familiari a carico. L'Inpdap ha sottolineato che, se avesse utilizzato la procedura degli anni passati, circa 25mila pensionati avrebbero del tutto perduto l'intera pensione durante il periodo interessato al recupero.

In pratica, in sede di conguaglio fiscale passivo, verranno trattenute solo le somme che eccedono l'importo di 458,20 euro, e ciò accadrà per tutto il periodo necessario per eliminare il debito. Tale rateizzazione inizierà dal mese di marzo e terminerà entro il mese di dicembre 2009, con l'applicazione di un interesse dello 0,50% al mese. Nel caso in cui il debito non sia stato interamente recuperato entro il mese di dicembre, l'Istituto comunicherà all'interessato l'obbligo di provvedere personalmente al saldo entro il 15 gennaio 2010.

Per quanto riguarda gli oltre 4mila pensionati la cui rata mensile netta è inferiore alla pensione minima Inps, l'Inpdap ha fatto presente che il debito fiscale sarà recuperato garantendo la pensione con la trattenuta di un quinto, sulla quale sarà calcolata, anche in questo caso, l'interesse nella

misura dello 0,50% mensile.

L'Istituto invierà agli interessati un'apposita lettera esplicativa, unitamente con il cedolino di febbraio, nella quale sarà specificato che, in mancanza di una esplicita domanda di revoca della rateizzazione in questione, la stessa si intenderà comunque accettata, con tutti i conseguenti obblighi fiscali.

Nel caso di interruzione della corresponsione della pensione, con rateizzazione in corso, il residuo debito sarà comunicato agli eredi, che dovranno provvedere al saldo entro il termine del 15 gennaio 2010.

Intanto, con un'altra nota operativa - la n. 5 del 5 febbraio 2009 - l'Inpdap ha aggiornato gli indici per il calcolo dei trattamenti di quiescenza, a seguito della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, accertato dall'Istat per l'anno 2008, che è stato pari al 3,2 per cento (decreto legislativo 503/92). Il tetto pensionabile, oltre il quale si applicano le riduzioni progressive delle aliquote di rendimento, è stato aggiornato a 42.069 euro per l'anno 2009, mentre il massimale contributivo, di cui all'articolo 2, comma 18, della legge 335/95, è pari, per l'anno 2009, a 91.506,49 euro.

www.ilssole24ore.com/norme
Le due note operative e gli indici per il calcolo dei trattamenti

Il chiarimento delle Entrate

Tfr senza tasse solo per i parenti

Angelo Busani

Se il lavoratore decede senza lasciare coniuge, figli e, se vivevano a suo carico, senza nemmeno lasciare parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado, il Tfr deve essere liquidato «secondo le norme della successione legittima», vale a dire agli altri parenti del defunto entro il secondo grado. In questo caso, secondo l'agenzia delle Entrate (nella risoluzione 36/E del 6 febbraio 2009), si tratta di som-

suoi parenti entro il terzo grado e ai suoi affini entro il secondo grado; o, in mancanza di questi soggetti, l'attribuzione «secondo le norme della successione legittima».

In altri termini, il Codice civile tratta la percezione del Tfr nel caso di morte del lavoratore come un acquisto «proprio» dei soggetti che la legge indica (i giuristi parlano, con espressione latina, di «acquisto iure proprio») e non quindi di un acquisto che i successori effettuano in seguito al loro subentro nel patrimonio ereditario del defunto (e pertanto non di un «acquisto iure ereditario»). Il Tfr non viene cioè considerato come un diritto maturato nel patrimonio del defunto, e che passa agli eredi in quanto subentranti nell'universalità dei rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo al defunto stesso, ma viene considerato come un diritto che, in caso di decesso del lavoratore, si forma in capo (non dunque ai suoi "eredi", ma) a certi specifici soggetti, indipendentemente dal fatto che essi ne siano gli eredi.

La legge fiscale segue dunque questa impostazione, e sancisce a sua volta che il Tfr non rientra nell'attivo ereditario. Stupisce pertanto che le Entrate limitino l'esonero da tassazione al solo caso del primo comma dell'articolo 2122.

SCelta IMPREVISTA

Ma la legge sulle successioni non distingue tra i diversi percettori delle indennità

me che concorrono a formare l'imponibile per l'applicazione dell'imposta di successione.

L'orientamento dell'Amministrazione è assai sorprendente. L'articolo 12, comma 1, lettera c), del Dlg 346/90 dispone che sono «beni non compresi nell'attivo ereditario», tra l'altro, le indennità di cui all'articolo 2122 del Codice civile, senza distinguere tra i casi che l'articolo 2122 enumera (corresponsione al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai

dei singoli mezzi di prova.

La sentenza irrevocabile, allora, non può essere considerata un documento in senso proprio, perché contiene una pluralità di valutazioni di un materiale probatorio acquisito in un diverso giudizio; tuttavia, non può neppure essere allineata alla prova orale. «Ne consegue che - sottolinea la Corte -, in relazione alla specifica natura della sentenza irrevocabile, il principio del contraddittorio trova il suo naturale momento di esplicazione non nell'atto dell'acquisizione (...), ma in quello successivo della valutazione e dell'utilizzazione».

Una volta cioè che la sentenza è stata acquisita, le parti restano libere di contestarne le conclusioni nella maniera e secondo le esigenze opportune. Si dovrà, per esempio, tenere conto del tipo di procedimento in cui la sentenza acquisita è stata pronunciata (ordinario, abbreviato, con accettazione della pena) e della natura del contraddittorio svolto.

A. Gal.

G. Ne.

Corte costituzionale. Nel corso di un altro dibattito penale

La sentenza definitiva vale come prova

MILANO

Le sentenze definitive possono ancora essere utilizzate come prova del fatto nel dibattimento penale. La Corte costituzionale ha così respinto la questione di legittimità avanzata dal giudice unico di Biella sull'articolo 238-bis del Codice di procedura penale. Il giudice monocratico, infatti, aveva sostenuto che la disposizione sarebbe in contrasto con l'articolo 11 della Costituzione sul «giusto processo» nella parte in cui prevede che in ciascun processo possono essere utilizzate solo le prove formate nel contraddittorio tra le parti.

La Consulta, però, non è stata di questo parere e con la sentenza n. 29, depositata ieri e scritta da Francesco Ammirante, che ha considerato infondata la questione. La norma, ricorda la Corte costituzionale, è stata introdotta nel 1992, do-

po le stragi in Sicilia, per rafforzare la disciplina di contrasto alla criminalità organizzata, ma ha una portata più ampia e generalizzata. Successivamente, entrò in vigore il nuovo articolo 11 della Costituzione, ma la norma del Codice non venne compresa tra quelle modificate dopo la riforma costituzionale.

Fatta questa premessa, la Corte contesta la posizione del giudice unico tesa a distinguere il momento di acquisizione della prova dall'utilizzo che ne verrà fatto nel processo. Si tratta, invece, nella valutazione della Consulta, di elementi certi e distinti, ma altrettanto certo non autonomi. Per questo l'utilizzo non può essere considerato neutro e la portata del principio del contraddittorio nella formazione della prova va individuata in rapporto alla specificità

ENTI LOCALI

I direttori di casa di cura sono eleggibili

Il direttore sanitario di casa di cura accreditata con il Servizio sanitario nazionale può essere eletto consigliere comunale in uno dei comuni che fa parte dell'Asl con cui è convenzionata.

La Corte costituzionale (sentenza 27/2009) ha dichiarato l'illegittimità del Testo unico sugli enti locali (267/2000) nella parte in cui discrimina i direttori sanitari ospedalieri privati rispetto a quelli pubblici. A questi ultimi, infatti, è in larga parte consentito l'elettorato passivo, dopo che la legge ha progressivamente ristretto il divie-

to di sedere in consiglio comunale alle sole tre posizioni di vertice dell'azienda sanitaria.

La diversa evoluzione delle normative sulla sanità privata in convenzione ha finito invece per discriminare, sotto questo profilo, i direttori delle strutture accreditate, per i quali è ancora vietato fare gli amministratori locali in un comune che «concorre a costituire l'Asl presso cui sono accreditati». A giudizio della Corte, quindi, le due figure pubblica e privata, pur presentando spiccati tratti di analogia, «sono trattate in modo molto diverso in ordine alla possibilità di accedere alle cariche elettive negli enti locali». Un trattamento che incide sul diritto costituzionale previsto dall'articolo 51 e determina l'illegittimità della norma impugnata.

A. Gal.

NOTIZIE**In breve****STUDI DI SETTORE****Le categorie incontrano Befera**

Il 12 febbraio alcune confederazioni (Confartigianato, Cna, Casartigiani, Confcommercio, Confesercenti) incontreranno il direttore dell'agenzia delle Entrate, Attilio Befera, per discutere dei correttivi da applicare agli studi di settore, in linea con la crisi economica. La fase di congiuntura debole - è la constatazione che sta alla base dell'incontro - impone risposte straordinarie anche sul fronte della costruzione e dell'applicazione degli studi di settore. In questa occasione, le confederazioni fanno sapere che chiederanno la definizione di un piano d'azione per attuare quanto stabilito nella riunione straordinaria della Commissione degli esperti sugli studi di settore del 6 novembre scorso.

IN GAZZETTA**Famiglie numerose, assegno rivalutato**

È stato pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 30 di ieri, 6 febbraio, un comunicato della Presidenza del Consiglio dei ministri (Dipartimento per le politiche della famiglia) su «Rivalutazione per l'anno 2009 della misura degli assegni e dei requisiti economici, ai sensi dell'articolo 65, comma 4, della legge 448/98 (assegno per il nucleo familiare numeroso) e dell'articolo 74 del Dlg 151/2001 (assegno di maternità)». L'assegno mensile per il nucleo familiare, da corrispondere a chi ne ha diritto per il 2009, è di 128,89 euro. Sempre sulla «Gazzetta Ufficiale» di ieri è stato pubblicato il decreto 8 gennaio 2009 su «Adeguamento degli importi del diritto di copia e di certificato ai sensi dell'articolo 274 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 15». L'importo di 3,10 euro, che è previsto per il diritto di certificato è aggiornato in 3,54 euro.

MILANO**Annulate le multe per la tassa insegne**

L'assessore all'Arredo, decoro urbano e verde di Milano, Maurizio Cadeo, ha annunciato la cancellazione delle sanzioni spiccate per la «Delirium Tax», così ribattezzata dall'Unione commercianti. Si tratta dell'emissione di centinaia di sanzioni amministrative sulle affissioni nelle vetrine degli esercizi commerciali, tutte concentrate tra il 3 e il 23 dicembre scorso. Cadeo aveva chiesto l'immediata sospensione dell'invio dei verbali e la verifica di quelli già emessi (in totale erano 666). La procedura si era resa necessaria dopo che erano stati riscontrati vizi tali da inficiare la validità delle multe. È stata avviata anche la procedura di risoluzione del contratto con la società affidataria del servizio. A tutti i destinatari dei verbali verrà inviata comunicazione della decisione, e coloro i quali avessero già pagato otterranno la restituzione.

A. Gal.